



# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA

## ALLEGATO 8

### *SCHEMA DI DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI*

**A valere sulla Manifestazione di interesse: Sostegno a iniziative per il rafforzamento delle filiere strategiche, per la messa in rete di forme di aggregazione tra i soggetti della ricerca e per lo sviluppo competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità**

*D.D. n. 307 del 18/03/2025*

*Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027*

*Azione 1.1.2 – Sostegno a un numero limitato di filiere strategiche della ricerca*

*Azione 1.1.3b – Sostegno alla validazione e messa in rete di forme di aggregazione che aiutino la contaminazione del sistema della ricerca*

*Azione 1.4.3 – Rafforzamento delle competenze ai fini del funzionamento attivo dell'ecosistema dell'innovazione*



# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

## DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA

### ***DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI***

- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge del 14 gennaio 1994 n. 20 e ss.mm.ii. “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto-legge del 9 gennaio 2020 n. 1 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2020 istitutivo del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020 n. 2020, n. 12, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 9 marzo 2020 ed in particolare l’art. 4 comma 1 dello stesso;
- VISTO** il D.P.C.M. del 30 settembre 2020, n. 164 recante il “*Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’Università e della Ricerca*” entrato in vigore a partire dal 29 dicembre 2020;
- VISTO** il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2021 n. 74, recante “*Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell’Università e della Ricerca*”;
- VISTO** il Decreto Ministeriale del 14 dicembre 2021 n. 1314 recante “*Nuove disposizioni procedurali per la concessione di agevolazioni per la ricerca scientifica e tecnologica a norma degli articoli 60, 61, 62, 63 del D.L. del 22 giugno 2012 n. 83*”;
- VISTA** la Legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei



corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso”;

**VISTO** l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

**VISTA** la Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

**VISTO** il Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*”;

**VISTO** il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, e in particolare l'articolo 26 relativo agli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati, e l'articolo 27 relativo agli obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari;

**VISTO** altresì, il Regolamento, adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 luglio 2017, n. 175, che disciplina, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della predetta legge n. 234/2012, il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;

**VISTA** la legge 10 giugno 1982 n.348 e ss.mm.ii. “*Costituzione di cauzioni con polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici*” e, in particolare, la comunicazione 1 dicembre 2023, n. 24150 “*Polizze fideiussorie e garanzie delle risorse erogate per la realizzazione di attività finanziate dalla Direzione generale della Ricerca*” con cui la Direzione Generale della Ricerca fornisce indicazioni operative ai fini di una corretta individuazione delle forme di garanzia che possono essere fornite dai beneficiari di finanziamenti pubblici erogati dal Ministero dell'Università e della Ricerca;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 231 del 30 giugno 2021, e successive modifiche e integrazioni, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;



- VISTO** il Regolamento (UE, Euratom) n. 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 2024/2509, del 26 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 231 del 30 giugno 2021, e successive modifiche e integrazioni, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- VISTA** la Comunicazione 2022/C 414/01 della Commissione “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione” (GU C 198 del 27 giugno 2014);
- VISTO** il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;
- VISTO** l'articolo 17 Regolamento (UE) n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “*Do no significant harm*” e la relativa Comunicazione della Commissione Europea C(2021) 1054 *final* del 12 febbraio 2021, recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- VISTA** la Comunicazione della Commissione “Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027” (2021/C 373/01);
- VISTO** l'Accordo di Partenariato per l'Italia relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, adottato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 4787 *final*, del 15 luglio 2022;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241;
- VISTO** il Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027 (nel seguito PN RIC 2021-2027) approvato dalla Commissione europea con Decisione di Esecuzione C(2022) 8821 *final* del 29 novembre 2022, come da ultimo riprogrammato e approvato con Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2024) 7214 *final* del 14 ottobre 2024 in adesione alla piattaforma STEP di cui al Regolamento (UE) n. 2024/795;
- VISTO** il Rapporto ambientale relativo alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PN RIC 2021-2027 adottato nel quadro della procedura di



valutazione ambientale strategica di cui al D.lgs. 152/2006 e s.m.i (Parte II - articolo 13);

- VISTO** il documento recante i criteri di selezione delle operazioni del PN RIC 2021-2027, approvato in prima istanza dal Comitato di sorveglianza del Programma il 2 marzo 2023 e come da ultimo modificato e approvato a chiusura della procedura scritta di cui alla nota MIMIT prot. n. 1053 del 08.01.2025.
- VISTO** il Decreto Interministeriale del 4 gennaio 2024 n. 51 “*Semplificazione in materia di costi a valere sui programmi FESR 2021-2027: aggiornamento delle tabelle standard dei costi unitari per le spese di personale dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di cui al decreto interministeriale n. 116 del 24 gennaio 2018 e approvazione della relativa nota metodologica*”.
- VISTO** il documento “*La buona governance della Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente 2021-2027*” che aggiorna la Strategia nazionale di specializzazione intelligente 2014-2020, adeguandola ai nuovi criteri della condizione abilitante introdotti per il periodo di programmazione 2021-2027 ai sensi del regolamento (UE) 2021/1060 e la relativa relazione di autovalutazione;
- VISTA** la condizione abilitante 1.1, relativa alla “*Buona governance della strategia di specializzazione intelligente nazionale o regionale*”, di cui all’allegato IV del regolamento (UE) 2021/1060;
- VISTO** il Programma Nazionale per la Ricerca 2021-2027 (nel seguito PNR 2021-2027) approvato con Delibera CIPE n. 74 del 15 dicembre 2020 come previsto dal D. Lgs. n. 204/1998;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 1 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L57 del 18 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa dell’Unione Europea, nonché il successivo regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che ne integra le disposizioni stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
- VISTO** il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ufficialmente presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell’art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- VISTO** il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, recante “*Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione*” e successiva rettifica del 23 novembre 2021, che assegna al Ministero dell’Università e della Ricerca le risorse previste per l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nell’ambito della componente M4C2 “*Dalla Ricerca all’Impresa*” per sostenere investimenti in ricerca e sviluppo, promuovere l’innovazione e la diffusione delle tecnologie, rafforzare le



competenze favorendo la transizione verso un'economia basata sulla conoscenza;

**VISTO** il decreto-legge n. 60 del 7 maggio 2024 convertito con modificazioni in Legge 4 luglio 2024, n. 95 recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione e in particolare l'articolo 31 "Misure per il potenziamento delle attività di ricerca" che stabilisce d'intesa con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, l'adozione di un Piano di azione denominato "RicercaSud - Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027" in sinergia con la missione 4 componente 2 del PNRR;

**VISTO** il Decreto Ministeriale n. 1605 del 1° ottobre 2024 pubblicato sulla GURI n. 271 del 19 novembre 2024 che istituisce il Piano di azione denominato "RicercaSud - Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027" d'intesa con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR;

**CONSIDERATO** che il PN RIC 2021-2027 prevede una governance interistituzionale basata sulla collaborazione tra i diversi Ministeri, nell'ambito della quale il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ricopre il ruolo di Autorità di Gestione e il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) - Direzione generale della ricerca, assume il ruolo di Organismo Intermedio ai sensi dell'art. 71, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 2021/1060 per la gestione degli interventi di propria competenza istituzionale;

**RICHIAMATA** la Convenzione registrata con prot. n. 1753 del 28 luglio 2023 tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il Ministero dell'Università e della Ricerca per l'espletamento delle funzioni di Organismo Intermedio nell'ambito della Priorità 1 "*Ricerca, innovazione, digitalizzazione, investimenti e competenze per la transizione ecologica e digitale*" del PN RIC 2021-2027, ai sensi dell'art. 71, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 2021/1060;

**VISTO** l'invito a manifestare interesse a valere sulle risorse del PN RIC 2021-2027 "Sostegno a iniziative per il rafforzamento delle filiere strategiche, per la messa in rete di forme di aggregazione tra i soggetti della ricerca e per lo sviluppo competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità" in attuazione delle seguenti azioni: *1.1.2 – Sostegno a un numero limitato di filiere strategiche della ricerca, 1.1.3b – Sostegno alla validazione e messa in rete di forme di aggregazione che aiutino la contaminazione del sistema della ricerca, 1.4.3 – Rafforzamento delle competenze ai fini del funzionamento attivo dell'ecosistema dell'innovazione*, di cui al Decreto Ministeriale n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_ (nel seguito "Invito");

**VISTA** la necessità di adottare il presente Disciplinare preordinato ad esplicare i suoi effetti a seguito del Decreto di concessione del finanziamento e relativo Atto d'Obbligo contenente le regole e le modalità per la corretta gestione del rapporto concessorio.

Tutto quanto ciò premesso e considerato,



## DECRETA

### Articolo 1

#### *Oggetto del Disciplinare*

1. Il presente Disciplinare, nel rispetto di quanto previsto dall'Invito a manifestare interesse (nel seguito Invito), regola i rapporti tra il MUR e il Soggetto Hub Capofila, nonché i termini, le condizioni, le modalità di attuazione e gli obblighi di rendicontazione connessi ai progetti realizzati dalla compagine di partenariato costituita dai seguenti soggetti beneficiari:

<i>Azione 1.1.2 – Sostegno a un numero limitato di filiere strategiche della ricerca</i>		
<b>Titolo Progetto:</b>		
<b>Codice identificativo:</b>		
<b>CUP:</b>		
<b>Compagine di partenariato</b>		
<b>Soggetto e Funzione</b>	<b>Denominazione giuridica e</b>	<b>Codice Fiscale</b>
Soggetto Hub Capofila		
Soggetto 1		
Soggetto 2		
....		
....		

<i>Azione 1.1.3b – Sostegno alla validazione e messa in rete di forme di aggregazione che aiutino la contaminazione del sistema della ricerca</i>		
<b>Titolo Progetto:</b>		
<b>Codice identificativo:</b>		
<b>CUP:</b>		
<b>Compagine di partenariato</b>		
<b>Soggetto e Funzione</b>	<b>Denominazione giuridica</b>	<b>Codice Fiscale</b>
Soggetto Hub Capofila		
Soggetto beneficiario		
Soggetto beneficiario		
....		
....		

<i>Azione 1.4.3 – Rafforzamento delle competenze ai fini del funzionamento attivo dell'ecosistema dell'innovazione</i>		
<b>Titolo Progetto:</b>		
<b>Codice identificativo:</b>		
<b>CUP</b>		
<b>Compagine di partenariato</b>		



Soggetto e Funzione	Denominazione giuridica	Codice Fiscale
Soggetto Hub Capofila)		
Soggetto beneficiario		
Soggetto beneficiario		
...		
...		

2. Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 8 dell'Invito, i progetti sono descritti all'interno del modello di formulario per la presentazione dei progetti, debitamente sottoscritta dal Soggetto Hub Capofila, redatta in conformità all'Allegato 2 dell'Invito medesimo ed è allegata al Decreto di concessione.

## Articolo 2

### *Termini dell'agevolazione*

1. Il Soggetto Hub Capofila e i soggetti della compagine di partenariato si obbligano a realizzare i progetti individuati nella domanda di agevolazione così come valutati dagli Esperti tecnico-scientifici del MUR di cui all'articolo 10 dell'Invito, e ad attuare gli obiettivi previsti secondo le modalità, i termini e le condizioni stabilite dalla legge, dai regolamenti, dagli atti e provvedimenti ministeriali nonché dal presente Disciplinare.
2. Il MUR e ogni suo ausiliario restano indenni da ogni responsabilità e comunque estranei a ogni rapporto nascente con soggetti terzi in dipendenza dello svolgimento dei progetti, e saranno totalmente manlevati da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente, o indirettamente, connesse ai medesimi.
3. A seguito della decretazione di concessione, l'agevolazione sarà ripartita tra i soggetti beneficiari in ragione delle rispettive quote di costi ammessi all'agevolazione come risultanti dal Piano dei costi allegato al Decreto di concessione, come rappresentato di seguito.

<b>Azione 1.1.2 – Sostegno a un numero limitato di filiere strategiche della ricerca</b>		
<b>Titolo Progetto:</b>		
<b>Codice identificativo:</b>		
<b>CUP:</b>		
Soggetto	Costo del progetto (€)	Importo dell'agevolazione (€)
Soggetto Capofila (hub)		
Soggetto 1		
Soggetto n		

<b>Azione 1.1.3b – Sostegno alla validazione e messa in rete di forme di aggregazione che aiutino la contaminazione del sistema della ricerca</b>		
<b>Titolo Progetto:</b>		
<b>Codice identificativo:</b>		
<b>CUP:</b>		
Soggetto	Costo del progetto (€)	Importo dell'agevolazione (€)
Soggetto Capofila (hub)		





Soggetto 1		
Soggetto n		

**Azione 1.4.3 – Rafforzamento delle competenze ai fini del funzionamento attivo dell’ecosistema dell’innovazione**

**Titolo Progetto:**

**Codice identificativo:**

**CUP:**

Soggetto	Costo del progetto (€)	Importo dell’agevolazione (€)
Soggetto Capofila (hub)		
Soggetto 1		
Soggetto n		

4. L’erogazione dell’agevolazione avrà luogo secondo le modalità previste al successivo articolo 8.
5. [compilare per ciascun progetto approvato]
  - Il Progetto [titolo del progetto] ha una durata prevista di mesi [inserire la durata del progetto approvato] che decorrono a far data dal [inserire data inizio attività indicata nel Decreto di concessione] prorogabile una sola volta e per un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi previa motivata richiesta, nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 5 comma 9 della Sezione A dell’Invito per l’azione 1.1.2.
  - Il Progetto [titolo del progetto] ha una durata prevista di mesi [inserire la durata del progetto approvato] che decorrono a far data dal [inserire data inizio attività indicata nel Decreto di concessione] prorogabile una sola volta e per un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi previa motivata richiesta, nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 5 comma 7 della Sezione B dell’Invito per l’azione 1.1.3b.
  - Il Progetto [titolo del progetto] ha una durata prevista di mesi [inserire la durata del progetto approvato] che decorrono a far data dal [inserire data inizio attività indicata nel Decreto di concessione] prorogabile una sola volta e per un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi previa motivata richiesta, nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 5 comma 7 della Sezione C dell’Invito per l’azione 1.4.3.

### Articolo 3

#### Perfezionamento dell’agevolazione

1. Ai sensi dell’articolo 13 dell’Invito, ai fini del perfezionamento dell’agevolazione, il Soggetto Hub Capofila è tenuto a trasmettere al MUR, attraverso il sistema informatico QIIR, l’Atto d’Obbligo (allegato 7 dell’Invito), il Disciplinare di concessione delle agevolazioni (Allegato 8 dell’Invito) e l’accordo ai sensi dell’articolo 4 commi 9 e 10 dell’Invito, debitamente sottoscritti digitalmente entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione del Decreto di concessione al Soggetto Hub Capofila, pena decadenza dal beneficio dell’agevolazione.
2. Il Soggetto Hub Capofila deve inoltre presentare al MUR, attraverso il sistema informatico QIIR, la dichiarazione per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti del partenariato sottoposti alla verifica di cui all’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre



2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di trasmissione del decreto di concessione da parte del MUR, pena la decadenza dal beneficio dell'agevolazione. In caso di eventuale riscontro non favorevole da parte delle competenti Autorità, il MUR provvederà all'immediata revoca delle agevolazioni concesse ai sensi delle predette disposizioni e del successivo articolo 15 del presente Disciplinare.

3. Ciascun progetto di cui all'articolo 1 deve essere obbligatoriamente avviato entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di trasmissione del decreto di concessione da parte del MUR al Soggetto Hub Capofila.
4. Il mancato adempimento degli obblighi di avvio del progetto nei tempi indicati al precedente comma 4, può costituire causa di revoca del contributo per difformità dell'esecuzione del progetto ai sensi dell'articolo 15 del presente Disciplinare.

#### **Articolo 4**

##### *Obblighi del Soggetto Capofila in fase di esecuzione del Progetto*

1. Il Soggetto Hub Capofila in quanto referente per l'attuazione e il presidio della gestione e il coordinamento di ciascun progetto nei confronti del MUR è obbligato a:
  - a) garantire la piena attuazione a ciascun progetto approvato, nonché l'avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi, e la conclusione delle medesime nella forma, nei modi e nei tempi previsti dal Decreto di concessione e dai relativi allegati;
  - b) assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria ai sensi dell'articolo 69 paragrafo 1 del Reg. (UE) 2021/1060, e secondo quanto disciplinato nel documento descrittivo del sistema di gestione e controllo del PN RIC 2021-2027 e nel Manuale delle procedure del MUR, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, e della corruzione;
  - c) rappresentare la compagine di partenariato in tutti i rapporti con il MUR;
  - d) nominare un Coordinatore Tecnico-Scientifico quale referente del MUR per il coordinamento delle attività progettuali, dell'adeguatezza dei risultati conseguiti, del rispetto del cronoprogramma di attività e del loro avanzamento sotto il profilo scientifico;
  - e) nominare un Responsabile Amministrativo quale referente nelle interlocuzioni con il MUR per gli aspetti riguardanti gli adempimenti di predisposizione degli Stati di avanzamento, di rendicontazione delle spese, di monitoraggio fisico e finanziario di ciascun progetto;
  - f) rispettare e far rispettare ai Soggetti beneficiari tutte le disposizioni del presente Disciplinare per assicurare la corretta gestione del rapporto concessorio e vigilando sulla regolare attuazione e sull'avanzamento di ciascun progetto approvato;
  - g) rispettare e far rispettare ai Soggetti beneficiari il divieto di doppio finanziamento disposto dall'articolo 191 del Regolamento (UE, Euratom) n. 2024/ 2509 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione nonché le disposizioni relative alla cumulabilità delle agevolazioni indicate all'articolo 6 comma 5 della Manifestazione di interesse;
  - h) assicurare il rispetto da parte dei Soggetti beneficiari, del mantenimento di una contabilità separata o un'opportuna codificazione contabile per tutte le transazioni relative all'iniziativa finanziata, e la tracciabilità delle spese relative all'iniziativa nel sistema contabile;
  - i) rispettare e far rispettare ai Soggetti beneficiari, per tutto il ciclo di vita di ciascun progetto, le prescrizioni in materia di DNSH ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) n.



2020/852 nonché ad assicurare l'applicazione della pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale e gli standard di settore secondo le disposizioni esplicitate nel Rapporto Ambientale del PN RIC 2021-2027 e le indicazioni previste nell'Allegato alla Circolare MEF del 14 maggio 2024 n. 22 denominato "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente";

- j) rispettare e far rispettare, ove applicabile, gli adempimenti in materia di Climate Proofing per l'immunizzazione dagli effetti del cambiamento climatico di cui all'articolo 73, par. 2, lettera j del Reg. (UE) n. 2021/1060 nonché le indicazioni della Comunicazione della Commissione Europea "Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027" (2021/C 373/01) e gli indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia per il periodo 2021-2027 del DPCOE;
- k) assicurare il rispetto degli obblighi di visibilità, trasparenza e comunicazione indicati all'articolo 10 del presente disciplinare;
- l) acconsentire alla pubblicazione da parte del MUR ai sensi del comma 3 dell'articolo 49 del Reg. (UE) 2021/1060 dei dati da inserire nell'elenco delle operazioni finanziate;
- m) favorire la valorizzazione dei risultati della ricerca e garantire la tutela della proprietà intellettuale secondo le disposizioni dell'articolo 12 del presente Disciplinare;
- n) assicurare che la realizzazione delle attività progettuali sia coerente con i principi del tagging digitale, climatico, della parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3 del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

2. Ai fini della corretta gestione del rapporto concessorio, il Soggetto Hub Capofila deve:

- a) comunicare, all'avvio del progetto, il conto corrente di tesoreria dedicato ove saranno accreditate le somme oggetto dell'agevolazione nel rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii;
- b) utilizzare il sistema informatico QIIR finalizzato alla raccolta, registrazione e archiviazione in formato elettronico dei dati e dei documenti generati e prodotti durante la realizzazione di ciascun progetto, e necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/1060 e le prescrizioni indicate nel documento descrittivo del sistema di gestione e controllo del PN RIC 2021-2027 e nel Manuale delle procedure del MUR;
- c) presentare per conto dei Soggetti beneficiari la richiesta di anticipazione come disposto dall'articolo 6 del presente Disciplinare e le richieste di erogazione a valere sugli stati di avanzamento secondo le disposizioni dell'articolo 7;
- d) caricare sul sistema informatico QIIR, con periodicità trimestrale, la documentazione complessiva attestante lo stato di avanzamento delle attività progettuali svolte e la rendicontazione delle spese secondo le disposizioni dell'articolo 7 del presente Disciplinare, assicurando la completezza dei documenti e la correttezza delle informazioni esposte;
- a) acquisire le erogazioni dell'agevolazione da parte del MUR e disporre il trasferimento ai Soggetti beneficiari relativamente alle quote di loro spettanza entro 20 giorni dal ricevimento delle stesse e previo svolgimento, per ciascun soggetto beneficiario, delle verifiche propedeutiche all'erogazione della quota di agevolazione di competenza attraverso l'acquisizione del certificato DURC per l'attestazione della regolarità contributiva e della



visura Deggendorf per il controllo sull'assenza di aiuti illegali già oggetto di decisione di recupero. La predetta documentazione dovrà essere trasmessa al MUR per il tramite del sistema informatico QIIR per dare evidenza della veridicità e correttezza dei controlli effettuati;

- b) caricare sul sistema informatico QIIR i dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto assicurando il corretto popolamento degli indicatori di output e di risultato associati nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9 del presente Disciplinare;
- c) collaborare con gli Esperti tecnico-scientifici fornendo, in senso continuativo rispetto al ciclo di vita del progetto, le necessarie informazioni tecniche e di tipo amministrativo-contabile e provvedendo alle opportune integrazioni documentali in merito a richieste che riguardino la corretta esecuzione delle attività progettuali;
- d) fornire tutta la documentazione e tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure di controllo ex articolo 74 del Reg. (UE) n. 2021/1060 previste all'articolo 14 del presente Disciplinare e secondo quanto disciplinato nel Manuale delle verifiche di gestione del MUR e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli e ispezioni disposti dal Ministero facilitando altresì le verifiche disposte dalle Unità di controllo di I livello (UNICO);
- e) garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato il MUR sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare i progetti oggetto di agevolazione;
- f) partecipare, ove richiesto, alle riunioni convocate dal MUR.

## **Articolo 5**

### *Obblighi comuni a tutti i Soggetti beneficiari in fase di esecuzione del Progetto*

1. I Soggetti beneficiari dell'agevolazione si obbligano a eseguire le attività progettuali di competenza nei tempi, modi e forme previsti per ciascun progetto approvato e allegato al Decreto di concessione e dagli ulteriori atti e provvedimenti, nonché dalla vigente normativa, nel rispetto di quanto contenuto nel presente Disciplinare e con la diligenza e professionalità necessaria al raggiungimento degli obiettivi progettuali.
2. A tal fine, tutti i soggetti beneficiari del progetto sono obbligati a:
  - a) adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria ai sensi dell'articolo 69 paragrafo 1 del Reg. (UE) 2021/1060, e secondo quanto disciplinato nel documento descrittivo del sistema di gestione e controllo del PN RIC 2021-2027 e nel Manuale delle procedure del MUR, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, e della corruzione;
  - b) mantenere una contabilità separata o un'opportuna codificazione contabile per tutte le transazioni relative all'iniziativa finanziata, e la tracciabilità delle spese relative all'iniziativa nel sistema contabile;
  - c) garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei e/o informatici per almeno 5 (cinque) anni dalla data di conclusione del progetto contenenti la documentazione progettuale e i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute al fine di assicurare la completa tracciabilità delle operazioni; il fascicolo deve contenere l'originale della documentazione di spesa e la documentazione probatoria equivalente;



- d) garantire il rispetto delle norme europee e delle norme nazionali in materia di ammissibilità delle spese, ai fini della regolarità delle procedure e delle spese sostenute, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso all'agevolazione e il rispetto della legislazione applicabile in materia di prevenzione del riciclaggio;
  - e) rispettare l'obbligo di indicazione del CUP e, ove previsto, del CIG sugli atti amministrativo/contabili inerenti il progetto ammesso all'agevolazione;
  - f) essere in regola con gli obblighi contributivi di cui al Documento unico di regolarità contributiva (DURC) quale condizione essenziale per l'erogazione dell'agevolazione;
  - g) ai fini degli obblighi e delle disposizioni procedurali di cui all'articolo 7 del presente Disciplinare, produrre tempestivamente la documentazione attestante le attività progettuali realizzate e la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per la trasmissione trimestrale al MUR da parte del Soggetto Hub Capofila;
  - h) assicurare una sistematica misurazione degli indicatori di output e di risultato associati al progetto e il monitoraggio dell'avanzamento fisico, finanziario e procedurale, fornendo tempestivamente le informazioni al Soggetto Hub Capofila ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 9 del presente Disciplinare;
  - i) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni progettuali per le opportune procedure di comunicazione e di richiesta di autorizzazione al MUR in capo al Soggetto Hub Capofila, secondo le disposizioni dell'articolo 13 del presente Disciplinare;
  - j) consentire e favorire, ai sensi dell'articolo 74 del Reg. (UE) 2021/1060, lo svolgimento delle verifiche sullo stato di attuazione delle attività di progetto di competenza e della verifica finale sull'effettiva realizzazione, sul raggiungimento degli obiettivi e sulla pertinenza e congruità dei relativi costi, nonché i controlli e le ispezioni, anche in loco, disposti da parte del MUR attraverso le Unità di controllo di I livello (UNICO), nonché dei competenti organismi nazionali, della Commissione europea e degli altri organi competenti o autorizzati in materia;
  - k) garantire, per il tramite del Soggetto Hub Capofila, una tempestiva informazione al MUR e agli organi preposti sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati;
  - l) garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione, secondo le disposizioni dell'articolo 10 del presente Disciplinare, e assicurando la visibilità del sostegno in tutte le attività progettuali di competenza sui propri canali web, su tutti gli altri materiali di comunicazione e in tutte le attività svolte;
  - m) favorire la valorizzazione dei risultati della ricerca e garantire la tutela della proprietà intellettuale secondo le disposizioni dell'articolo 12 del presente Disciplinare;
  - n) acconsentire alla pubblicazione da parte del MUR ai sensi del comma 3 dell'articolo 49 del Reg. (UE) 2021/1060 dei dati da inserire nell'elenco delle operazioni finanziate.
3. Nell'esecuzione delle attività progettuali di competenza, ciascun Soggetto beneficiario deve garantire il rispetto:
- a) dei principi orizzontali di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/1060, relativi ai diritti fondamentali e alla conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, alla parità tra uomini e donne, l'integrazione di genere e l'integrazione della



prospettiva di genere, alla non discriminazione fondata su genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale; all'accessibilità per le persone con disabilità; allo sviluppo sostenibile e alla tutela ambientale;

- b) della normativa ambientale dell'Unione Europea e nazionale assicurando il rispetto del principio di non arrecare danno all'ambiente (DNSH) durante l'intero ciclo di vita del progetto e secondo le disposizioni esplicitate nel Rapporto ambientale del PN RIC 2021-2027 le indicazioni previste nell'Allegato alla Circolare MEF del 14 maggio 2024 n. 22 denominato "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente", aderendo agli standard normativi di settore nella realizzazione delle attività progettuali di competenza;
- c) degli adempimenti in materia di *Climate Proofing* per l'immunizzazione dagli effetti del cambiamento climatico di cui all'articolo 73, par. 2, lettera j del Reg. (UE) n. 2021/1060 nonché le indicazioni della Comunicazione della Commissione Europea "Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027" (2021/C 373/01) e gli indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia per il periodo 2021-2027 del DPCOE;
- d) della normativa vigente sugli aiuti di Stato e del Regolamento (UE) 651/2014 per quanto applicabile in relazione alle agevolazioni concesse;
- e) del Codice dei Contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 36/2023 nel caso in cui sia previsto il ricorso alle procedure di appalto;
- f) del divieto di doppio finanziamento disposto dall'articolo 191 del Regolamento (UE, Euratom) n. 2024/ 2509 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione nonché delle disposizioni relative alla cumulabilità delle agevolazioni indicate all'articolo 6 comma 5 della Manifestazione di interesse.

## Articolo 6

### *Richiesta di anticipazione*

1. Il Soggetto Hub Capofila, per conto dei Soggetti beneficiari, in esito alla fase di sottoscrizione dell'Atto d'Obbligo di cui all'articolo 13 dell'Invito, potrà richiedere, per ciascun progetto di cui all'articolo 1, una prima erogazione a titolo di anticipazione nella misura del 40% dell'importo dell'agevolazione.
2. Nel caso di soggetto di diritto privato l'erogazione del contributo dovrà essere assistita da idonea garanzia fornita da una banca o da qualunque altra istituzione finanziaria o alternativamente potrà essere coperta da uno strumento fornito a garanzia da un ente pubblico, a valere sulle risorse erogate da un Ente pubblico a titolo di funzionamento ordinario di cui il soggetto risulti beneficiario in maniera stabile e duratura nel tempo. Lo strumento fornito a garanzia da un ente pubblico dovrà essere fornito per l'importo oggetto del finanziamento riconosciuto, anche in anticipazione, e dovrà essere mantenuto per tutta la durata del finanziamento riconosciuto sino a conclusione delle previste attività di rendicontazione e controllo.
3. Nel caso in cui il soggetto giuridico di diritto privato sia destinatario, in misura stabile e duratura, di risorse afferenti a fondi di funzionamento ordinario iscritti nello stato di previsione del MUR, l'Amministrazione si riserva la possibilità di escutere su tali fondi eventuali importi oggetto di recupero.



4. Nel caso in cui il soggetto giuridico di diritto privato sia destinatario, in misura stabile e duratura, di fondi di funzionamento ordinario iscritti nel bilancio di Enti o Amministrazioni, diverse dal MUR, il soggetto privato, dovrà fornire al MUR apposito impegno del suddetto Ente o Amministrazione che garantisca la possibilità di escutere eventuali importi oggetto di recupero sui fondi di funzionamento nella misura definita a seguito dei previsti controlli sull'effettività della spesa e realizzazione delle attività finanziarie.

## Articolo 7

### *Modalità di rendicontazione a stato di avanzamento lavori e a saldo*

1. L'erogazione del contributo è effettuata previa presentazione di stati di avanzamento corredati dalla documentazione contabile comprovante la spesa effettivamente sostenuta ad assorbimento della quota di anticipazione di cui all'articolo 6 e fino al 90% del totale dell'agevolazione.
2. Il Soggetto Hub Capofila, per ciascun progetto approvato, compila attraverso il sistema informatico QIIR e trasmette al MUR, con periodicità trimestrale, lo Stato di Avanzamento Lavori (SAL) composto dai seguenti documenti:
  - una relazione tecnica illustrativa delle attività progettuali realizzate e il conseguimento dei risultati che indichi e motivi eventuali scostamenti rispetto a ciascun progetto approvato prevedendo le appropriate azioni correttive; tale relazione dovrà inoltre esplicitare l'applicazione delle specifiche norme settoriali nonché le misure adottate per il rispetto del principio DNSH e climate proofing secondo le disposizioni segnalate nel Rapporto ambientale del PN RIC 2021-2027, ivi incluse le ulteriori disposizioni attuative che saranno successivamente adottate dal MUR;
  - il rendiconto dei costi sostenuti nel periodo di riferimento, per ciascun soggetto beneficiario, suddiviso per voci di spesa e per tipologia di attività svolta, comprensivo delle tabelle di dettaglio dei costi.
3. Ai fini della corretta esposizione della spesa relativa a ciascun SAL, il Soggetto Hub Capofila è tenuto a caricare nel sistema informatico QIIR:
  - tutti i documenti giustificativi di spesa, in formato originale o gli altri eventuali formati previsti dalla normativa vigente, che prevedano l'apposizione sugli stessi dei dati minimi essenziali, ovvero: il titolo del progetto; il CUP; il riferimento al PN RIC 2021-2027 e all'Invito e l'importo rendicontato. Nel caso di spesa derivante da contratti pubblici di appalto va indicato anche il Codice identificativo di Gara;
  - per ciascun soggetto beneficiario, i *timesheet* delle ore prestate dal personale coinvolto nelle attività progettuali;
  - le dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate da ciascun soggetto beneficiario ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, concernente il permanere dei requisiti soggettivi per la richiesta di erogazione delle agevolazioni.
4. In ordine ad assicurare l'immodificabilità dei titoli di spesa, i soggetti Beneficiari dell'agevolazione appongono timbri virtuali sulle fatture, utilizzando una specifica procedura relativa alla gestione elettronica dei documenti conforme alla Risoluzione n. 52/E del 17/06/2010 dell'Agenzia delle Entrate.
5. Ai fini dell'ultima erogazione a saldo, il Soggetto Hub Capofila per ciascun progetto approvato, compila, attraverso il sistema informatico QIIR e trasmette al MUR entro 90 (novanta) giorni dalla data di ultimazione del progetto, la relazione tecnica finale concernente il raggiungimento



degli obiettivi e dei risultati conseguiti e comprensiva del quadro riassuntivo dei costi complessivamente sostenuti. La relazione è accompagnata da una perizia tecnica prodotta da un Tecnico abilitato, estraneo al soggetto beneficiario e iscritto a un Albo professionale, il quale attesterà per le attività progettuali l'avvenuto rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal Rapporto Ambientale del PN RIC FESR 2021-2027 nonché dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, tenuto conto delle ulteriori disposizioni attuative che saranno successivamente adottate dal MUR, in materia di DNSH e *climate proofing*.

6. La documentazione presentata dal Soggetto Hub Capofila è sottoposta alla valutazione tecnico-scientifica per il tramite di esperti nominati dal MUR e alle verifiche di gestione espletate ai sensi dell'articolo 74 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e secondo le disposizioni descritte all'articolo 14 del presente Disciplinare.
7. Il Soggetto Hub Capofila dispone il trasferimento delle risorse erogate dal MUR ai Soggetti beneficiari entro 20 giorni dal ricevimento delle stesse, previo svolgimento delle verifiche propedeutiche all'erogazione della quota di agevolazione di competenza attraverso l'acquisizione del certificato DURC per l'attestazione della regolarità contributiva e della visura Deggendorf per il controllo sull'assenza di aiuti illegali già oggetto di decisione di recupero. La predetta documentazione dovrà essere trasmessa al MUR per il tramite del sistema informatico QIIR per dare evidenza della veridicità e correttezza dei controlli effettuati, pena l'interruzione delle successive erogazioni.

## **Articolo 8**

### *Condizioni per l'erogazione dell'agevolazione*

1. L'ammissibilità delle spese decorre dalla data indicata nel decreto di concessione.
2. Ciascuna erogazione, salvo l'eventuale anticipazione, è progressivamente disposta in relazione allo stato di realizzazione delle attività progettuali e alla tempestiva rendicontazione dei costi ritenuti ammissibili e delle spese effettivamente sostenute come previsto al precedente articolo 7, ed è disposta, subordinatamente alla disponibilità di finanziamento, entro 80 giorni dalla data della presentazione del SAL da parte del beneficiario ai sensi dell'articolo 74 paragrafo 1 lettera b) del Regolamento (UE) n. 2021/1060.
3. L'ammontare complessivo delle erogazioni relative al contributo alla spesa effettuate per tutto il periodo di rendicontazione non può superare il 90% (novanta per cento) dell'agevolazione concessa. Il residuo 10% (dieci per cento) del contributo alla spesa viene erogato a saldo.
4. Nel caso i Soggetti beneficiari siano imprese o soggetti di diritto privato, il trasferimento per il tramite del Soggetto Hub Capofila della quota di agevolazione di competenza e relativa a ciascuna erogazione, dovrà essere assistita da apposita garanzia a prima richiesta, come riportato all'articolo 6 del presente Disciplinare, irrevocabile, incondizionata ed escutibile, nei limiti della quota spettante al medesimo Soggetto beneficiario; tale garanzia dovrà rimanere ferma ed efficace fino alla verifica conclusiva del corretto svolgimento delle attività progettuali di competenza.
5. Tutte le erogazioni sono subordinate:
  - a) alla insussistenza di situazioni di revoca come definite dall'articolo 15 del presente Disciplinare;
  - b) ai termini e alle condizioni di cui al D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii;
  - c) alla trasmissione al MUR per il tramite del sistema informatico QIIR degli esiti delle





verifiche all'avvenuto di cui al precedente articolo 7 comma 7 e propedeutiche al trasferimento delle quote di agevolazione di competenza dei Soggetti beneficiari.

6. Ciascuna erogazione è effettuata a seguito dell'esito positivo della valutazione tecnico-scientifica da parte degli Esperti nominati dal MUR e delle verifiche di gestione ex articolo 74 del Reg. (UE) n. 2021/1060, di cui all'articolo 14. Qualora l'ammontare delle erogazioni disposte a titolo di anticipazione ovvero a titolo di rimborso a valere sullo stato di avanzamento del progetto, sia superiore all'ammontare del contributo pubblico maturato in relazione alle spese ammissibili, è disposto il recupero della differenza.
7. Qualora venga accertato dal MUR che le erogazioni stesse siano state effettuate, in tutto o in parte, a fronte di costi non congrui, non pertinenti o comunque non ammissibili all'agevolazione, il MUR opera un conguaglio portando in compensazione le maggiori somme corrisposte sulle quote eventualmente ancora da versare; in mancanza, o in caso di insufficienza di queste, i Soggetti beneficiari dovranno restituire, in unica soluzione ed entro 30 giorni dalla richiesta scritta del MUR, l'accertata eccedenza, maggiorata ove previsto, degli interessi, decorrenti dalla data di erogazione, calcolati in ragione del Tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente al momento dell'erogazione.

## Articolo 9

### *Obblighi per la corretta alimentazione degli indicatori del PN RIC 2021-2027*

1. Il MUR è tenuto alla raccolta e trasmissione dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario delle operazioni selezionate e dei dati necessari al popolamento e aggiornamento degli indicatori di output e di risultato associati alle azioni del PN RIC 2021-2027 di cui all'articolo 1 dell'Invito.
2. Il Soggetto Hub Capofila è tenuto a trasmettere, utilizzando il sistema informatico QIIR, i dati riferibili agli indicatori di output e di risultato come di seguito declinati. Inoltre, per gli indicatori di risultato è richiesta una rilevazione ex post nei due anni successivi la data di conclusione del progetto.
3. Il Soggetto Hub Capofila è tenuto a trasmettere, utilizzando il sistema informatico QIIR, a cadenza bimestrale per tutta la durata di ciascun progetto, e al termine dello stesso, i dati necessari al popolamento degli indicatori di output e di risultato seguendo le indicazioni di dettaglio fornite nelle fiche metodologiche predisposte dall'*Evaluation Unit* della Direzione Generale Politica Regionale e Urbana (DG Regio) della Commissione europea.

**A. Progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale a valere sull'Azione 1.1.2 - Sostegno a un numero limitato di filiere strategiche della ricerca**

**B. Progetti di investimento e il sostegno al funzionamento dei Poli di Innovazione a valere sull'Azione 1.1.3b - Sostegno alla validazione e messa in rete di forme di aggregazione che aiutino la contaminazione tra i soggetti del sistema della ricerca**

Indicatore di output	Descrittore	Unità di misura
<b>RCO10</b>	Imprese che collaborano con organizzazioni di ricerca	n.

*L'indicatore misura il numero di imprese che collaborano a progetti di ricerca congiunti con organizzazioni di ricerca. La cooperazione nelle attività di R&S può essere nuova o preesistente e dovrebbe durare almeno per tutta la durata del progetto sostenuto. L'indicatore comprende le partecipazioni attive a progetti di ricerca congiunti, ed esclude gli accordi contrattuali che non*



*prevedono una collaborazione attiva nel progetto sostenuto*

<b>Indicatore di risultato</b>	<b>Descrittore</b>	<b>Unità di misura</b>
<b>RCR102</b>	Posti di lavoro nel settore della ricerca creati presso i soggetti beneficiari di un sostegno	FTE annuali

*L'indicatore misura il numero di posti di lavoro nel settore della ricerca creati per effetto del sostegno. L'indicatore è misurato in termini di equivalenti a tempo pieno (ETP) medi annui calcolati secondo la metodologia illustrata nel Manuale di Frascati 2015 dell'OCSE. Le posizioni vacanti di R&S non sono conteggiate, così come il personale di supporto alla R&S (ovvero posizioni non direttamente coinvolte nelle attività di R&S).*

*L'ETP annuo del personale impegnato nella R&S è definito come il rapporto tra le ore di lavoro effettivamente dedicate alla R&S durante un anno solare diviso per il numero totale di ore convenzionalmente lavorate nello stesso periodo da un individuo o da un gruppo. Per convenzione una persona non può svolgere più di un ETP in R&S all'anno. Il numero di ore convenzionalmente lavorate è determinato in base all'orario di lavoro previsto dalla normativa/legge. Una persona a tempo pieno sarà identificata con riferimento al proprio status occupazionale, al tipo di contratto (tempo pieno o tempo parziale) e al livello di impegno nella R&S.*

**C. Progetti di realizzazione di azioni di rafforzamento delle competenze a valere sull'Azione 1.4.3 - Rafforzamento delle competenze ai fini del funzionamento attivo di una governance distribuita sul territorio**

<b>Indicatore di output</b>	<b>Descrittore</b>	<b>Unità di misura</b>
<b>RCO101</b>	PMI che investono nelle competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità	n.

*L'indicatore misura il numero di PMI beneficiarie di un sostegno per investire nelle competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità.*

<b>Codice</b>	<b>Descrittore</b>	<b>Unità di misura</b>
<b>RCR98</b>	Personale di PMI che completa una formazione relativa alle competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità (per tipo di competenze: tecniche, di gestione, imprenditoriali, verdi, altro)	n. Partecipanti

*L'indicatore misura il numero di partecipanti delle PMI (incluse le microimprese) che completano la formazione/attività per lo sviluppo di competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità. Le tipologie di competenze comprendono le seguenti categorie:*

- competenze tecniche: competenze richieste per il problem solving, la progettazione, il funzionamento, il ripensamento e la manutenzione di macchinari o strutture tecnologiche, competenze professionali IT;*
- competenze gestionali: competenze relative alla pianificazione aziendale, al rispetto dei regolamenti e al controllo della qualità, alla pianificazione delle risorse umane e all'allocazione delle risorse;*
- competenze imprenditoriali: competenze specifiche per le start-up quali l'accettazione/gestione del rischio, il pensiero strategico e la fiducia, la capacità di creare reti personali e la capacità di affrontare sfide ed esigenze di diversa natura;*



- *competenze verdi: competenze specifiche per modificare prodotti, servizi od operazioni a causa degli adeguamenti ai cambiamenti climatici, protezione ambientale, economia circolare, efficienza delle risorse e requisiti o regolamenti;*
- *Altre competenze: competenze diverse dalle quattro tipologie di cui sopra.*

4. I soggetti beneficiari, per il tramite del Soggetto Hub Capofila, sono tenuti a fornire i dati per il popolamento e l'aggiornamento degli indicatori di output e di risultato e ogni altra informazione sull'attuazione dei progetti necessaria alla sorveglianza del PN RIC 2021-2027, e alla conduzione delle valutazioni.

## **Articolo 10**

### *Obblighi di visibilità, trasparenza e comunicazione*

1. Il soggetto beneficiario per le attività progettuali di competenza adempie agli obblighi di cui all'articolo 50 del Reg. (UE) 2021/1060 nei modi indicati, ovvero:
  - a) fornendo sul sito web e sui siti di social media ufficiali, laddove esistenti, una breve descrizione del progetto che dia evidenza del sostegno finanziario pubblico ricevuto (indicando l'importo della spesa ammessa e del contributo concesso) distinguendo la quota FESR;
  - b) apponendo i loghi del PN utilizzando i loghi definiti a livello nazionale attraverso il *brand* unitario "Coesione Italia" e in maniera visibile su documenti e materiali riguardanti l'attuazione delle attività progettuali di competenza;
  - c) per le operazioni il cui costo totale supera 500.000 euro, esponendo una targa o un cartellone permanente con le informazioni sul progetto; il supporto (targa o cartellone permanente) deve dare evidenza al sostegno finanziario pubblico ricevuto (evidenziando l'importo della spesa ammessa e del contributo concesso) distinguendo la quota FESR, e deve dare visibilità al Programma attraverso l'apposizione dei relativi loghi. Il supporto va esposto in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso della sede in cui viene realizzato il progetto;
  - d) per le operazioni che non rientrano nel punto precedente, esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi (evidenziando l'importo della spesa ammessa e del contributo concesso);
  - e) per operazioni di importanza strategica e operazioni il cui costo totale supera 10.000.000 di euro, organizzando un evento o un'attività di comunicazione e coinvolgendo in tempo utile il MUR.
2. In caso di violazione degli obblighi in tema di visibilità e trasparenza nell'utilizzo dei fondi di cui agli articoli 47 e 50 paragrafi 1 e 2 del Regolamento (UE) 2021/1060, il MUR applica opportuni meccanismi sanzionatori che, tenendo conto del principio di proporzionalità, prevedono la riduzione dell'agevolazione fino al 3%.



## **Articolo 11**

### *Obblighi relativi alla stabilità delle operazioni*

1. Ai fini della stabilità delle operazioni di cui all'articolo 65 del Regolamento (UE) 2021/1060, i soggetti beneficiari, ove applicabile, sono tenuti a:
  - a) non modificare la proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un organismo di diritto pubblico;
  - b) non cessare l'attività economica nelle unità produttive interessate dalla realizzazione del progetto ovvero non rilocalizzare tale attività al di fuori del territorio di competenza del PN RIC 2021-2027, nei cinque anni successivi alla data di conclusione del progetto, ovvero tre anni per le PMI;
  - c) non modificare in modo sostanziale gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari o di alterarne la natura.

## **Articolo 12**

### *Valorizzazione dei risultati della ricerca*

1. Ciascun soggetto beneficiario è proprietario dei diritti afferenti ai risultati conseguiti nell'ambito del progetto e si impegna a promuovere, consentire ovvero attuare industrialmente i risultati del progetto prioritariamente in territorio comunitario.
2. Ai fini delle migliori attività di eventuale utilizzo e sfruttamento, si riconosce la facoltà dei Soggetti beneficiari di concordare, nel rispetto degli apporti di ciascuno, l'attribuzione e l'esercizio dei diritti di proprietà sui predetti risultati tra gli stessi Soggetti. Di tali accordi dovrà fornirsi specifica descrizione nell'ambito della relazione finale di cui all'articolo 7 comma 5.
3. Ai risultati del progetto approvato e ai relativi dati (le pubblicazioni della ricerca scientifica, i dati grezzi e i metadati, le fonti, le rappresentazioni digitali grafiche e di immagini e i materiali multimediali scientifici) è garantito un accesso aperto al pubblico nel minor tempo e con il minor numero di limitazioni possibile, secondo i principi "Open science" e "FAIR Data". I suddetti principi sono applicati da tutti i soggetti e a tutti i livelli del Partenariato.

## **Articolo 13**

### *Variazioni*

1. Non sono ammesse variazioni che comportino modifiche sostanziali alla natura e agli obiettivi del progetto ammesso all'agevolazione e degli obiettivi realizzativi in capo a ciascun Soggetto beneficiario per le attività di propria competenza. Tutte le richieste di variazione devono essere tempestivamente comunicate al MUR attraverso il sistema informatico QIIR, per il tramite del Soggetto Hub Capofila, con un'argomentata relazione corredata di idonea documentazione.
2. Nel caso di variazioni conseguenti a operazioni straordinarie dell'assetto aziendale dei Soggetti beneficiari (fusione/incorporazione, scissione, conferimento o cessione di ramo d'azienda, con esclusione dell'affitto di ramo d'azienda) che comportino la variazione di titolarità del progetto, ovvero conseguenti alla rinuncia di uno o più dei soggetti Beneficiari, il Soggetto Hub Capofila deve darne tempestiva comunicazione al MUR con un'argomentata relazione corredata di idonea documentazione. Ai fini dell'autorizzazione della variazione, il MUR procede, nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, alla verifica di



permanenza dei requisiti, delle condizioni di ammissibilità del progetto ai fini della sua prosecuzione, ovvero della revoca dell'agevolazione concessa.

3. Nel caso di variazioni conseguenti alla rinuncia di uno o più dei soggetti costituenti il partenariato, il Soggetto Hub Capofila deve darne tempestiva comunicazione al MUR, con un'argomentata relazione corredata di idonea documentazione. Il MUR procede, nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, al netto delle integrazioni richieste, alle opportune verifiche e valutazioni al fine dell'eventuale autorizzazione alla prosecuzione del progetto ovvero alla decadenza /revoca della sovvenzione concessa.
4. Con riferimento alle variazioni tra le voci di spesa del Piano dei costi associato a ciascun progetto di entità pari o inferiore al 20%, queste devono essere comunicate dal Soggetto Hub Capofila e adeguatamente giustificate all'atto di presentazione dei SAL di cui all'articolo 7 e non sono sottoposte ad autorizzazione da parte del MUR. Diversamente, le variazioni debitamente comunicate e giustificate che comportano uno scostamento, sia in aumento sia in diminuzione, superiore al 20% per la singola voce di spesa, sono sottoposte alla valutazione dell'Esperto tecnico-scientifico all'esito della quale il MUR potrà concedere o meno l'autorizzazione.
5. Qualora, nel corso delle verifiche di cui all'articolo 14, emergano significative deviazioni rispetto a uno dei seguenti elementi riportati nel decreto di concessione:
  - finalità dell'intervento;
  - raggiungimento dei risultati intermedi e finali;
  - cronoprogramma di attuazione;
  - volume di spesa;

il MUR, anche mediante il supporto degli esperti tecnico-scientifici e le Unità di controllo di I livello (UNICO), può richiedere al Soggetto Hub Capofila l'adozione di misure correttive e revisioni complessive di progetto, anche in termini di rideterminazione dei costi complessivi dell'intervento.

6. Le variazioni intervenute nel corso del progetto sono oggetto di decreto ricognitivo finale, da redigersi a conclusione del progetto e preliminare all'erogazione del saldo.

## **Articolo 14**

### *I controlli*

1. Ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente, il MUR dispone controlli e ispezioni direttamente o indirettamente. In particolare, l'Esperto Tecnico Scientifico e le Unità di controllo di I livello (UNICO), effettuano controlli tecnici, contabili e amministrativi, nonché ispezioni in loco presso i Soggetti beneficiari dell'agevolazione. Verifiche e controlli *in loco* potranno essere altresì effettuati da funzionari del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Autorità di Audit del PN RIC 2021-2027), della Corte dei Conti italiana e/o europea ed agenti comunitari all'uopo designati.
2. Ciascun Soggetto Beneficiario si obbliga a fornire ogni opportuna assistenza alle Unità di controllo di I livello (UNICO) del MUR e agli Organi di controllo, mettendo a disposizione personale, documentazione tecnico contabile, strumentazione e quant'altro necessario.
3. Nel corso dello svolgimento delle attività progettuali, il MUR svolge una valutazione tecnico-scientifica (in itinere) da parte degli Esperti appositamente nominati e volta a verificare il conseguimento degli obiettivi e dei risultati nonché l'avanzamento rispetto al cronoprogramma



approvato, la congruità e adeguatezza delle attività realizzate;

4. Sulla documentazione di rendicontazione secondo le disposizioni previste all'articolo 7 del presente disciplinare, il MUR svolge le verifiche di gestione ai sensi dell'articolo 74 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, prevedendo:

a) una verifica amministrativo-contabile da parte delle Unità di controllo di I livello (UNICO) del MUR sui documenti di rendicontazione e sui giustificativi di spesa, finalizzata a verificare:

- la sussistenza della documentazione amministrativa relativa all'operazione che dimostri la sua corretta esecuzione e giustifichi l'erogazione dell'agevolazione;
- il mantenimento di requisiti soggettivi dei soggetti beneficiari;
- la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e fiscali a carico dei soggetti beneficiari;
- l'ammissibilità della spesa volta ad accertare che le spese dichiarate dai beneficiari siano state effettivamente sostenute e che i pagamenti effettuati si fondino su documenti di spesa validi, che la spesa sia ammissibile e che i pagamenti siano stati eseguiti;
- il rispetto dei limiti di spesa e delle intensità di contributo previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 e che per i soggetti beneficiari dell'aiuto sia garantito il rispetto delle condizioni specifiche del regime di esenzione;
- che non si verifichi una sovrapposizione di differenti fonti di finanziamento dell'aiuto, che potrebbe determinare un superamento della soglia di esenzione prevista;
- il rispetto del divieto di doppio finanziamento;
- il rispetto degli adempimenti relativi al monitoraggio finanziario, fisico e procedurale e la corretta registrazione dei dati di monitoraggio nel sistema informatico QIR da parte del Soggetto Hub Capofila, incluse le informazioni di valorizzazione degli indicatori di output e di risultato di cui all'articolo 9 del presente Disciplinare;
- il rispetto della normativa in materia di visibilità e comunicazione secondo le disposizioni previste all'articolo 10 del presente Disciplinare;

b) qualora l'operazione assuma la forma di una sovvenzione finanziata tramite l'utilizzo delle opzioni di semplificazione dei costi (nel seguito OSC) ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, lettere b), c), d), la verifica amministrativo contabile è finalizzata a comprovare:

- nel caso applicazione dei costi unitari alle spese di personale: la presenza dei *timesheet* firmati dal lavoratore/collaboratore impegnato nelle attività, la congruità dell'impegno rispetto alle attività realizzate, la corretta imputazione del costo orario secondo le tabelle individuate nel Decreto Interministeriale del 4 gennaio 2024 n. 51;
- con riguardo alle spese generali direttamente imputabili al progetto, la corretta applicazione della percentuale forfettaria al totale degli altri costi ammissibili.

5. Il MUR effettua attraverso le Unità di controllo di I livello (UNICO) le verifiche in loco volte al controllo della realtà del progetto, dell'effettiva realizzazione delle attività in conformità con i documenti che regolano il rapporto concessorio, dei progressi fisici dell'operazione e del rispetto del diritto applicabile. La verifica in loco prevede un sopralluogo presso la sede del beneficiario ed è volta a verificare:

- a) l'esistenza e l'operatività del beneficiario;
- b) il corretto avanzamento del progetto con riguardo a:



- la rispondenza e coerenza tra quanto indicato in fase di rendicontazione e l'effettivo stato di avanzamento del progetto o, nel caso di rendicontazione finale a saldo, il suo completamento;
- la presenza degli investimenti materiali presso la sede del beneficiario e che gli stessi corrispondano a quanto riportato nella documentazione giustificativa di spesa;
- la conformità delle procedure di appalto attivate (ove applicabili) alla normativa comunitaria e che rispettino i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, libertà di stabilimento e di concorrenza;
- la sussistenza presso la sede del beneficiario di tutta la documentazione amministrativo-contabile in originale;
- la sussistenza, in capo al beneficiario, di un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata;
- il rispetto degli obblighi in tema di visibilità, trasparenza, comunicazione;
- il rispetto della stabilità delle operazioni.

## **Articolo 15**

### *Revoca dell'agevolazione*

1. Le Agevolazioni sono revocate, in tutto o in parte, con provvedimento del MUR adottato sulla base delle verifiche e delle valutazioni effettuate, in caso di:
  - a) perdita di uno o più requisiti di ammissibilità, ivi compreso il fallimento del Soggetto Beneficiario ovvero l'apertura, nei confronti del medesimo, di altra procedura concorsuale;
  - b) mancata realizzazione del progetto o mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili;
  - c) mancato avvio del progetto;
  - d) in caso di accertamento di doppio finanziamento pubblico degli interventi e di mancato rispetto delle disposizioni relative alla cumulabilità delle agevolazioni indicate all'articolo 6 comma 5 della Manifestazione di interesse;
  - e) in caso di accertamento di casi di conflitto di interessi, corruzione e frode;
  - f) in caso di accertamento di grave violazione di norme settoriali previste per il rispetto del principio DNSH e dei principi orizzontali previsti dall'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 2021/1060.
2. In caso di revoca totale del finanziamento, il MUR procede con il disimpegno dei relativi importi e il recupero delle eventuali somme già erogate, maggiorate degli interessi dovuti previsti per legge.
3. In caso di revoca parziale, il MUR dispone attraverso gli esperti tecnico-scientifici, la valutazione dello stato di avanzamento, del livello di raggiungimento degli obiettivi e della autonoma funzionalità della parte di progetto correttamente realizzata. Sulla base degli esiti, il MUR determina gli importi da revocare e disimpegnare, le somme da riconoscere ai soggetti beneficiari, le erogazioni da effettuare ovvero gli importi per i quali disporre il recupero.
4. In caso di revoca dell'agevolazione, il presente Disciplinare si intende risolto di diritto, in tutto o in parte, ai sensi e per gli effetti di cui al provvedimento di revoca.



## **Articolo 16**

### *Obblighi di restituzione delle somme revocate*

1. Nel caso di revoca parziale o totale dell'agevolazione, ciascun Soggetto beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme di rispettiva pertinenza indebitamente percepite in unica soluzione ed entro 30 giorni dalla richiesta scritta del MUR, con la maggiorazione, ove previsto, degli interessi, decorrenti dalla data di erogazione, calcolati in ragione del Tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente al momento dell'erogazione.
2. Il tasso nominale annuo degli interessi di mora, calcolati per il numero effettivo di giorni delle more medesime, sarà pari al Tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente durante la mora, aumentato di cinque (5) punti percentuali.
8. Nel caso di Soggetto Beneficiario privato, il MUR procede al recupero delle somme indebitamente erogate mediante:
  - il fermo amministrativo ai sensi dell'articolo 69 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 e ss.mm.ii., a salvaguardia dell'eventuale compensazione mediante somme a favore del beneficiario maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra Amministrazione;
  - la revoca delle agevolazioni e recupero delle somme erogate attivando le procedure di iscrizione al ruolo previste dall'articolo 6, comma 6-bis del Capo IV del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con L. 14 maggio 2005 n. 80;
  - escussione delle garanzie fideiussorie di cui all'articolo 6 del presente Disciplinare.
9. Ove il MUR debba ricorrere al recupero delle medesime somme dovute da un Soggetto di diritto pubblico, restano ferme le disposizioni vigenti in materia di credito e debito tra Amministrazioni.

## **Articolo 17**

### *Privilegio generale*

1. I crediti nascenti dall'erogazione dell'agevolazione di cui al presente Disciplinare sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-bis del codice civile.

## **Articolo 18**

### *Normativa nazionale e comunitaria*

1. Ciascun Soggetto Beneficiario è tenuto a osservare la normativa nazionale e comunitaria in materia fiscale, di tutela e sicurezza del lavoro, previdenziale e assistenziale, di impatto ambientale e parità di trattamento in materia di lavoro, nonché in materia di informazione e pubblicità e di appalti pubblici.
2. Per quanto non previsto dal presente Disciplinare si applicano tutte le Leggi e i Regolamenti di fonte comunitaria e nazionale ed altri provvedimenti applicabili.

## **Articolo 19**

### *Elezione di domicilio*

1. Ai fini dell'esecuzione del presente Disciplinare e di ogni obbligazione che ne deriva, ovvero ai





fini dell'attuazione del progetto, per ogni comunicazione, ciascun Soggetto beneficiario elegge domicilio presso il luogo indicato nell'Atto di Obbligo.

### **Articolo 20**

#### *Foro competente*

1. Per tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere e/o derivare dall'attuazione e/o interpretazione del presente Disciplinare sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

### **Articolo 21**

#### *Spese e oneri*

1. Le spese del Disciplinare, inerenti e conseguenti, ed in genere qualunque spesa od onere anche fiscale, che il MUR dovesse sostenere, in dipendenza del presente atto e/o della sua esecuzione e/o estinzione, sono interamente a carico dei Soggetti Beneficiari, in via solidale, restando espressamente convenuto fra le parti che l'inosservanza di tale obbligo darà facoltà al MUR di revocare il Finanziamento con le conseguenze di cui al precedente articolo 15.
2. Le somme eventualmente dovute dai Soggetti Beneficiari al MUR, per effetto del presente Disciplinare, saranno corrisposte al netto di ogni spesa, onere, tributo o contributo, presenti o futuri, di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo dovuto a soggetti terzi, pubblici o privati. Tali oneri rimarranno pertanto a carico esclusivo dei Soggetti Beneficiari.